



**IN BREVE n. 001-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



**Buon Anno !**



**GOVERNO: APPROVATO IL C.D.**  
**MILLEPROROGHE** da DPL Modena

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 7 del 29 dicembre 2016, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Di seguito alcune delle principali proroghe:

**pubbliche amministrazioni**

viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l'impiego;

**editoria**

è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. Il credito d'imposta previsto per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017;

**lavoro e politiche sociali**

viene prorogato per il 2017 l'intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa;

**istruzione, università e ricerca**

vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo "b";

**interno**

sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;

è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

**sviluppo economico e comunicazione**

per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati; vengono differiti al 1° gennaio 2018 i termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici; vengono prorogati al 30 giugno 2017 i termini in materia di adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici;

### **giustizia**

vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell'incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l'investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza;

### **beni e attività culturali**

sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei. La norma interviene sulle disposizioni relative alle speciali modalità operative impiegate nella gestione degli interventi dell'area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell'ambito della Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell'area. In particolare si estende la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto e della relativa struttura di supporto all'Unità «Grande Pompei» (Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata) così da assicurare il pieno ed efficace svolgimento dei compiti assegnati. In base alla medesima logica di continuità, si prevede altresì che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale Pompei possa avere la durata di 36 mesi, così che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della Soprintendenza stessa;

è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche;

### **ambiente**

viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa;

### **economia e finanze**

è prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari;

### **proroga di termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali**

è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

è prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI);

viene ampliata, nell'ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l'anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro;

viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune di L'Aquila.


### **In particolare:**

**PRECARI E CONCORSI** - Sono circa 40mila i contratti di collaborazione '**salvati**' con il decreto che fa venire meno la scadenza del primo gennaio 2017, come limite massimo, inserito nel Jobs act. Ci sono poi circa 2 mila contratti a tempo determinato che vengono allungati a tutto il prossimo anno. E sempre di un anno è stata estesa la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici (4.471 vincitori e 151.378 idonei).

**CONTABILIZZAZIONE CALORE** - Slitta al **30 giugno 2017** il termine attualmente fissato al prossimo 31 dicembre entro il quale nei condomini devono essere installati i

sistemi di **termoregolazione** e contabilizzazione del calore, previa verifica che tale installazione determini efficienza di costi e risparmio energetico.

**MADIA** - "In #milleproroghe 2017 proroga per cococo, tempi determinati #PA e tutte le graduatorie dei concorsi". Ha twittato la ministra della P.a, Marianna Madia. Prorogato anche il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla p.a. ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, cda e organi collegiali, e per i commissari di Governo e i commissari straordinari.



**PAGAMENTO PENSIONI RITORNA AL 1° DEL MESE** - il Decreto Milleproroghe conferma anche per il 2017 i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali: i trattamenti pensionistici verranno pagati il **primo giorno di ciascun mese** o il giorno successivo se festivo o non bancabile, fatta eccezione per il mese di gennaio, in cui il pagamento avverrà nel secondo giorno bancabile. Le date di pagamento delle pensioni quest'anno sarebbero tutte slittate di un giorno, al secondo giorno bancabile di ciascun mese. Con questo intervento si confermano, sostanzialmente, le date di pagamento previste nel 2016 che, come noto, erano fissate al primo giorno bancabile di ciascun mese.

<b>CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI 2017 (decreto Milleproroghe)</b>			
gennaio	3	martedì	2° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
febbraio	1	mercoledì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
marzo	1	mercoledì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
aprile	1	sabato	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE
	3	lunedì	1° giorno bancabile per ISTITUTI di CREDITO
maggio	2	martedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
giugno	1	giovedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
luglio	1	sabato	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE
	3	lunedì	1° giorno bancabile per ISTITUTI di CREDITO
agosto	1	martedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
settembre	1	venerdì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
ottobre	2	lunedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
novembre	2	giovedì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO
dicembre	1	venerdì	1° giorno bancabile per POSTE ITALIANE e ISTITUTI di CREDITO

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO MILLEPROROGHE (documento 001)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO**

### **Domanda**

I contributi pagati all'università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero possono essere considerati spese detraibili?

## **Risponde G. Napolitano**

I contributi pagati per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero non rientrano nel novero delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, per le quali il Tuir (articolo 15, comma 1, lettera e) riconosce il diritto alla detrazione d'imposta del 19% (circolare 39/E del 1° luglio 2010, paragrafo 2.1).

## **INPS - RISCATTI SOLO ON LINE**

Dal 1 aprile 2017 le domande di riscatto di periodi contributivi per alcune gestioni (vedi elenco allegato\_1) dovranno essere inoltrate all'Inps solo on line tramite internet direttamente dall'interessato ([www.inps.gov.it](http://www.inps.gov.it) con Pin) oppure attraverso il Contact Center (tel. 83.164 con telefono fisso e 06164164 col cellulare) o tramite i patronati.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 228 del 29.12. 2016 (documento 002)**  
**Allegato 1 (documento 003)**  
**Allegato 2 (documento 004)**

## **INPS - CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO**



L'Inps, con la circolare n. 230 del 29 dicembre 2016, fornisce ulteriori chiarimenti in materia di congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circ. n. 230 del 29.12. 2016 (documento 005)**  
**Vedi anche INPS Circ.152/2015 (documento 006)**

## **MULTE STRADALI: OVVERO QUANDO I COSTI BUROCRATICI DI UN DECRETO POSSONO SUPERARE ADDIRITTURA I POSSIBILI VANTAGGI ECONOMICI PER LO STATO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** a cura di PierLuigi Franz

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un importante decreto firmato da ben 3 Ministri (della giustizia Orlando, dell'economia e delle finanze Padoan e delle infrastrutture e dei trasporti Delrio) che aggiorna dal 1° gennaio 2017 gli importi delle multe previste dal nuovo codice della strada.

Ma gli automobilisti, i camionisti e i motociclisti potranno comunque dormire sonni tranquilli perché, fatti complessi calcoli, nella stragrande maggioranza dei casi, tranne poche eccezioni (dove é previsto un incremento di pochi euro in più, ma solo negli importi massimi), le sanzioni amministrative pecuniarie non aumenteranno neppure di un euro.

E' un esempio dove il costo della burocrazia potrebbe persino superare i possibili benefici per lo Stato e la pubblica amministrazione

## **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 20 dicembre 2016**

**Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30-12-2016)**

### **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 16 dicembre 2014;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, è dello 0,1%;

Decreta:

Art. 1 1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella n.1 figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3322

#### **Tabella I**

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 98 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 156 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 160 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 161 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 164 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 169 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 310 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 321 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 326 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 331 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 332 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 338 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 203 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 106 a € 425 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 127 a € 254 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 621 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 625.  
Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 627 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 628.  
Ove era prevista la sanzione da € 157 a € 631 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 632.  
Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 644 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 645.  
Ove era prevista la sanzione da € 161 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 647.  
Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 651 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 652.  
Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 659.  
Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 663 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 664.  
Ove era prevista la sanzione da € 169 a € 679 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 680.  
Ove era prevista la sanzione da € 213 a € 850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 851.  
Ove era prevista la sanzione da € 218 a € 435 la stessa rimane invariata.  
Ove era prevista la sanzione da € 266 a € 1.062 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.063.  
Ove era prevista la sanzione da € 286 a € 1.142 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.143.  
Ove era prevista la sanzione da € 296 a € 1.183 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.184.  
Ove era prevista la sanzione da € 319 a € 1.275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.276.  
Ove era prevista la sanzione da € 321 a € 1.282 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.283.  
Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.304 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.305.  
Ove era prevista la sanzione da € 334 a € 1.335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.336.  
Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.776 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.778.  
Ove era prevista la sanzione da € 372 a € 1.488 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.489.  
Ove era prevista la sanzione da € 388 a € 1.551 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.553.  
Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.561.  
Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 400 a € 1.602.  
Ove era prevista la sanzione da € 401 a € 1.609 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.611.  
Ove era prevista la sanzione da € 406 a € 1.630 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.632.  
Ove era prevista la sanzione da € 413 a € 1.656 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.658.  
Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.695 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.697.  
Ove era prevista la sanzione da € 425 a € 1.699 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.701.  
Ove era prevista la sanzione da € 531 a € 2.125 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 532 a € 2.127.  
Ove era prevista la sanzione da € 667 a € 2.671 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 668 a € 2.674.  
Ove era prevista la sanzione da € 711 a € 3.554 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 712 a € 3.558.  
Ove era prevista la sanzione da € 771 a € 3.101 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.104.  
Ove era prevista la sanzione da € 775 a € 3.104 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.107.  
Ove era prevista la sanzione da € 776 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 777 a € 3.114.  
Ove era prevista la sanzione da € 778 a € 3.140 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.143.  
Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.238 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 809 a € 3.241.  
Ove era prevista la sanzione da € 814 a € 3.260 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 815 a € 3.263.  
Ove era prevista la sanzione da € 828 a € 3.313 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.316.  
Ove era prevista la sanzione da € 848 a € 3.393 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.396.  
Ove era prevista la sanzione da € 902 a € 3.607 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 903 a € 3.611.  
Ove era prevista la sanzione da € 947 a € 3.788 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 948 a € 3.792.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1001 a € 4004.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 3.187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 3.190.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 4.250 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 4.254.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.183 a € 11.835 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.184 a € 11.847.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.335 a € 5.344 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.336 a € 5.349.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.388 a € 13.876 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.389 a € 13.890.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.775 a € 7.101 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.777 a € 7.108.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.833 a € 7.334 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.835 a € 7.341.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.880 a € 7.520 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.882 a € 7.528.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.957 a € 7.829 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.959 a € 7.837.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.990 a € 7.961.  
Ove era prevista la sanzione da € 2.004 a € 8.017 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.006 a € 8.025.  
Ove era prevista la sanzione da € 2.671 a € 10.689 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.674 a € 10.700.  
Ove era prevista la sanzione da € 4.734 a € 18.935 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.739 a € 18.954.  
Ove era prevista la sanzione da € 10.879 a € 16.319 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.890 a € 16.335.

## **AGENZIA ENTRATE - CANONE RAI-TV**

Il Canone Rai-TV 2017 è pari a 90 euro con possibili 10 rate mensili di 9 euro ciascuna pagate automaticamente tramite la bolletta elettrica.

Con la circolare n.45 del 30 dicembre 2016 vengono affrontate le varie problematiche.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circ. n.45 del 30.12. 2016 (documento 007)**

## **CO.CO.CO. VIETATI NEL PRIVATO, POSSIBILI NELLE PA NEL 2017**

Per effetto dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legge n. 244/2016 (c.d. milleproroghe), è stato modificato l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015 che prevedeva dal 1° gennaio 2017 il divieto alle Pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con le presunzioni assolute di subordinazione previste dal comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 81/2015 (*rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*).

Il divieto è stato procrastinato al 1° gennaio 2018.

### **DL 244/2016 - articolo 1**

8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

### **DLgs 81/2015 - articolo 2**

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

## **2017 INPS - REQUISITI PER LA PENSIONE**

### **Requisiti pensionistici dal 1 gennaio 2017**

#### **Pensione di vecchiaia**

##### **Lavoratori dipendenti**

Uomini: 66 anni e 7 mesi di età

Donne: 65 anni e 7 mesi di età

##### **Lavoratori autonomi**

Uomini: 66 anni e 7 mesi di età

Donne: 66 anni e 1 mese di età

(dal 2018 per tutti, uomini e donne - dipendenti e autonomi, 66 anni e 7 mesi)

#### **Pensione anticipata** (stop alle decurtazioni sul trattamento economico legate all'età)

Uomini: 42 anni e 10 mesi

Donne: 41 anni e 10 mesi

Dal 1 maggio 2017: 41 anni per coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del compimento di 19 anni di età (lavoratori precoci).

Chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 1995 può conseguire il trattamento all'età di 63 anni e 7 mesi a condizione che possa far valere una anzianità assicurativa di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (cioè contribuzione effettivamente versata: obbligatoria, volontaria, da riscatto) e che l'importo della prima rata di pensione non risulti essere inferiore a circa **1.250 euro** (ossia 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale).

Dal 1 maggio 2017: possibilità di accedere all'**APE** (sociale o volontario), purchè si abbiano sessantatré anni d'età.

## **PROROGA AI PADRI GENITORIALITÀ**

Colla legge di Bilancio 2017 sono state prorogate alcune misure per la condivisione della genitorialità ai padri e precisamente:

- proroga per il 2017 del congedo obbligatorio di 2 giorni da fruire entro i primi 5 mesi di vita dalla nascita del figlio, fruibili anche in modo non continuativo;
- per il 2018 i giorni passano da 2 a 4;
- per il 2018 il padre lavoratore dipendente potrà inoltre astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Non è stata invece prorogata la facoltà per il padre di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dall'astensione obbligatoria della madre.

### **Legge 232 dell'11 dicembre 2016**

#### **Articolo 1 comma 354**

354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

## **I DIRITTI INCOMPRIMIBILI DEI CITTADINI VENGONO PRIMA DEL PAREGGIO DI BILANCIO**

da Franco Abruzzo - Presidente Unpit

Sentenza 275/2016 della Corte Costituzionale: i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.).

Risolta una controversia fra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara: non devono venire meno i servizi agli studenti disabili a causa delle politiche di austerità.

*"E' la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".*



E' una sentenza di grande rilievo che mette in secondo piano i vincoli dell'articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio (imposto dalla Ue al Governo Monti) rispetto ai diritti fondamentali dei cittadini (e tra questi diritti fondamentali c'è anche il diritto alla perequazione annuale delle pensioni ex sentenza 70/2015 della Consulta). -

**Vedi in**

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22341>



### **TABELLE NAZIONALI DEI COSTI CHILOMETRICI DI ESERCIZIO DI AUTOVETTURE E MOTOCICLI PER L'ANNO 2017**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 22 dicembre 2016, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI – Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

**Vedi in**

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;314>

### **OPZIONE DONNA**

Legge di Bilancio 2017: le lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel 1958 se dipendenti e nel 1957 se autonome, con 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015, possono andare in pensione a 57 anni e 7 mesi se dipendenti e 58 e 7 mesi se autonome, optando per il calcolo della pensione interamente col sistema contributivo. Intascheranno il primo rateo di pensione decorsi i 12 mesi previsti dalla vecchia finestra se dipendenti e 18 se autonome.

#### **Legge 232 dell'11 dicembre 2016**

##### **Articolo 1 comma 222**

222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, e' estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### **PENSIONI - CANCELLATE LE PENALIZZAZIONI SULLE USCITE ANTICIPATE**

L'articolo 1 comma 194 della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016 e riguarda solo le pensioni Inps): cancella definitivamente le penalizzazioni sulle pensioni anticipate (disincentivazione prevista dalla legge Fornero per coloro che raggiungono i requisiti contributivi per la pensione

anticipata prima del compimento del 62esimo anno di età) presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie.

La riforma Fornero aveva infatti previsto che per i lavoratori che si pensionavano prima del compimento del 62esimo anno di età, una penalizzazione economica sul trattamento di pensione e, precisamente, una riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61) e una riduzione del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

Precisiamo: non riguarda la pensioni privatizzate dei liberi professionisti (in particolare le pensioni Enpam).

#### **Legge 232 dell'11 dicembre 2016**

##### **Articolo 1 comma 194**

194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.

### **DAL 2017 CUMULO PENSIONISTICO GRATIS**

La legge di Bilancio 2017 dà la possibilità dal 1° gennaio 2017 di valorizzare anche i periodi contributivi temporalmente non coincidenti accreditati presso le casse professionali, assieme a quelli maturati presso le altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria, (AGO, Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, Gestione Separata, Fondi Sostitutivi ed Esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria) al fine di maturare una maggior anzianità contributiva valida sia per acquisire una pensione anticipata sia per un maggior trattamento economico con la pensione di vecchiaia (coi requisiti Fornero).

L'assegno pensionistico viene liquidato pro quota da ogni gestione, senza modificarne le regole di calcolo.

#### **Legge 232 dell'11 dicembre 2016**

##### **Articolo 1 comma 195**

195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole:« , qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».

**Attenzione:** al comma successivo viene specificato:

per i pubblici dipendenti e per il personale degli enti pubblici di ricerca i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

***PERCHE' QUESTA DIFFERENZA TRA PUBBLICO e PRIVATO?***

**INPS CONFERMA**

Fonti INPS confermano che verrà trattenuto lo 0,1% delle pensioni annue, da febbraio e per quattro mesi, a tutti i pensionati, a titolo di restituzione per la differenza fra l'inflazione programmata (0,3%) e quella consuntiva (0,2%) nel 2015.

Quell'anno erano state erogate cifre per le pensioni superiori dello 0,1% a quanto effettivamente dovuto. Da qui, ora, il rimborso della differenza richiesto ai pensionati. Potrebbe, però, arrivare un rinvio come lo scorso anno da parte governativa.

**PERMESSI L.104 FRAZIONABILI A ORE**

La legge 104/1992 prevede per i lavoratori portatori di handicap grave o che hanno la necessità di assistere dei familiari che si trovano in tale condizione la possibilità di usufruire di 3 giorni al mese interamente retribuiti e con contribuzione figurativa.

Sebbene la legge non preveda espressamente la possibilità del frazionamento a ore, a seguito del messaggio Inps numero 16866 del 28 giugno 2007 tale possibilità deve oggi ritenersi ormai pacificamente ammessa: dopo aver diviso il normale orario settimanale per i giorni lavorativi settimanali, si moltiplica il risultato per tre e si ottiene così il numero di ore di permesso da usufruire nel mese.

<b>orario normale di lavoro settimanale</b>	<b>X 3 = ore mensili fruibili</b>
<b>numero dei giorni lavorativi settimanali</b>	

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.16866 del 28.06.2007 (documento 008)**

**DA SNAMI EMILIA-ROMAGNA**

Al fine di semplificare la ricerca di tutte le domande, trasmettiamo elenco di link regione per regione, ove presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie 2018 per la Medicina Generale (settori Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Medicina dei Servizi).

**Abruzzo**

**[Modello domanda inserimento graduatoria di Medicina Generale valevole anno 2018](#)**

**Basilicata**

[Domanda per l'inserimento/l'integrazione titoli nella graduatoria unica regionale di medicina generale, a valere per l'anno 2018](#)

**Calabria**

[Primo Inserimento 2018](#)

[Integrazione titoli 2018](#)

**Campania**

[Domanda Medici di Medicina Generale Regione Campania 2018](#)

**Emilia-Romagna**

[Modulo di domanda per graduatorie regionali di settore della medicina generale anno 2018](#)

**Friuli Venezia Giulia**

[Istruzioni, domanda per l'inserimento o integrazione dei titoli nella graduatoria unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 2018](#)

**Lazio**

[Modello di domanda per l'iscrizione alle graduatorie regionali di Medicina Generale valida per l'anno 2018](#)

**Liguria**

[Dalla Home page cerca in "Avvisi e Graduatorie regionali" > "Medicina convenzionata" la Domanda di partecipazione alla Graduatoria regionale di settore della Medicina Generale valevole per l'anno 2018](#)

**Lombardia**

[Fac-simile domanda di partecipazione alla graduatoria regionale di Medicina Generale valida per l'anno 2018](#)

**Marche**

[Modulistica per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei MMG - Anno 2018](#)

**Molise**

[di domanda di primo inserimento nella Graduatoria Unica Regionale di Medicina Generale](#)

**Piemonte**

[Domanda di inserimento nella graduatoria dei medici di medicina generale 2018](#)

**Puglia**

[Modello di domanda per l'inserimento o integrazione titoli nella graduatoria unica regionale di Medicina Generale 2018](#)

**Sardegna**

[Modello Domanda inserimento nella graduatoria della medicina generale per il 2017](#)

**Sicilia**

[Domanda di inserimento nella graduatoria regionale di Medicina Generale valida per l'anno 2018](#)

**Toscana**

[Domanda per le graduatorie di Medicina Generale 2018](#)

**Valle d'Aosta**

[Domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno 2018](#)

**Veneto**

[Domanda di iscrizione alla graduatoria unica regionale del Veneto di Medicina Generale anno 2018](#)

Per le regioni che non hanno indicato uno specifico fac-simile di domanda, è possibile utilizzare il modulo in allegato al vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale. Per i recapiti d'invio consultare il sito internet della regione d'interesse.

## **DOPO LA VISITA FISCALE CESSA L'OBBLIGO DI REPERIBILITA' DEL LAVORATORE AMMALATO**

Il lavoratore non è obbligato a una permanenza forzata presso casa, purchè l'uscita non pregiudichi o rallenti la sua guarigione in quanto ha un dovere giuridico di non prolungare i tempi di recupero e di rientro al lavoro.

**Vedi in**

<http://www.studiocataldi.it/articoli/24581-malattia-dopo-la-visita-fiscale-niente-piu-obbligo-di-reperibilita.asp>

